

# Comune di AMENO

## Provincia di Novara

ORDINANZA N° 14 / 2010

DEL 30.06.2010

### CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, DIVIETO DI SPORCARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, OBBLIGO DI PULIZIA DAGLI ESCREMENTI E POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI E OBBLIGO DI TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO

#### I L S I N D A C O

**Considerata la necessità** di regolamentare la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale;

**Tenuto conto** dell'aumento delle segnalazioni di inconvenienti derivanti dalle deiezioni canine abbandonate nelle aree di accesso pubblico ;

**Dato atto** che tali inconvenienti per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico ed ambientale, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini ;

**Ravvisata** altresì la necessità, al fine di garantire la sicurezza delle persone e/o degli altri animali, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani siano sempre tenuti al guinzaglio;

**Visti** : La Legge n. 689 del 24.01.1981;

Gli artt. 7 bis e 54 del D.Leg.vo n. 267/2000;

L'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressività dei cani" ;

#### ORDINA

ai conduttori dei cani di evitare all'animale di sporcare con deiezioni e/o liquami organici le aree pubbliche, le vie, i giardini, le piazze ecc. e in ogni caso di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni, compreso lo smaltimento, qualora l'animale imbrattasse gli spazi suddetti ;

che nell'ambito dell'intero territorio Comunale i conduttori dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora avessero lordato spazi pubblici ;

i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento addestrati allo scopo, sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento ;

ai conduttori, di tenere il cane, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre al guinzaglio al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali ;

#### INFORMA

Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro, sia per la mancata rimozione delle deiezioni che per la mancanza dell'occorrente per rimuovere le stesse (sacchetto, paletta, pinza e similari) nonché per la mancata tenuta al guinzaglio dell'animale con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 ;

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i. , o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

#### DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di affissione pubblica riservata all'Amministrazione Comunale ;

Che venga trasmesso al Servizio Veterinario della locale A.S.L.

LE FORZE DELL'ORDINE SONO INCARICATE DELL'ESCUZIONE DELLA PRESENTE I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A TERMINI DI LEGGE.